

ORDINE DEL GIORNO n. 499

Il Consiglio regionale

premesso che

- secondo quanto previsto dall'articolo 11 del DL 138/2011, conservato immutato dopo il passaggio di conversione presso il Senato, "Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neodiplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio";
- la dizione sopra riportata può portare ad escludere dalla possibilità di inserimento in tirocinio persone in situazioni problematiche quali lavoratori di età avanzata espulsi dal ciclo produttivo, donne con carichi familiari, minori a rischio, vittime della tratta, ex detenuti al momento della cessazione della pena e altre persone in simili situazioni di problematicità;
- a seguito del DL.138/2011, si ha notizia dell'interruzione di programmi di reinserimento lavorativo basati su tirocini da parte di numerosi enti pubblici e privati;
- la circolare n° 24 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 12 settembre 2011, nel ricordare la potestà regionale in materia e il ruolo di mera definizione della normativa quadro e dei livelli essenziali in capo allo Stato, introduce la distinzione tra i "tirocini formativi e di orientamento" rispetto ai quali si applica quanto disposto dall'articolo 11 del DL 138/2011 e i "tirocini di reinserimento / inserimento al lavoro" (nonché dei tirocini inseriti entro percorsi formali di istruzione e formazione) per i quali permane il rimando alla normativa regionale, in ciò comprendendo la facoltà di allargare la pletera di destinatari alle categorie più deboli del mercato del lavoro quali disoccupati e inoccupati;

considerato che

- pur nell'apprezzabilità delle intenzioni, quali l'evitare lo sfruttamento di lavoratori per i quali i tirocini si pongono come strumento di estrema precarizzazione e di indebito vantaggio economico per le imprese, la attuale formulazione del DL 138/2011 rischia di determinare un arresto di importanti e positive azioni di reinserimento;

- i tirocini vengono utilizzati come strumento per il reinserimento nel mondo del lavoro a favore di persone che rischiano di rimanervi escluse e/o che necessitano di periodi di avvicinamento o riavvicinamento al contesto produttivo;
- nell'attuale congiuntura economica e occupazionale, perdere uno strumento importante per favorire la transizione verso il mondo del lavoro sembra essere particolarmente penalizzante, in particolar modo per le Regioni, come il Piemonte, che si sono dimostrate più sensibili alla crisi economica;
- le eccezioni poste dall'articolo 11 del DL 138/2011 (“disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione”) ben testimoniano come anche il Governo, al di là dell'infelice formulazione del testo, intendesse preservare il tirocinio come strumento per il reinserimento occupazionale di persone in condizione di debolezza sul mercato del lavoro;
- sulla base di quanto indicato dalla circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 12/9/2011, il superamento dei limiti posti all'articolo 11 del DL 138/2011 prevede una specifica disciplina ad oggi non già contenuta né all'articolo 38 della legge regionale 22 dicembre 2008. n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) né nella DGR 100-12934 del 21/12/2009

impegna la Giunta regionale

- ad introdurre, secondo quanto specificato nella circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 12/9/2011, una disciplina dei tirocini di inserimento / reinserimento, così da consentirne l'utilizzo per favorire l'occupazione delle persone in condizione di debolezza o esclusione dal mercato del lavoro;
- ad agire presso il Governo al fine di ottenere una modifica di quanto previsto dall'articolo 11 del DL 138/2011, tesa a chiarire in modo definitivo la questione, evitando le possibili incertezze generate dall'attuale testo.

---==oOo==---

Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 29 settembre 2011